



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
CAPANNELLE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente Generale Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Decreto legge 3 marzo 2020, n. 9. Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 29).

Lo sviluppo del fenomeno epidemico da COVID - 19 ha reso necessaria l'adozione da parte del Governo di disposizioni volte a garantire adeguate misure di tutela anche in favore dei dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui è compreso anche il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ferme restando le misure per la prevenzione, il contenimento e la gestione del fenomeno di cui si tratta, ai fini della qualificazione giuridica dell'assenza dal servizio per il personale del Corpo Nazionale VVF, nei confronti del quale viene disposta la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario (*quarantena*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) è necessario fare riferimento all'art.19 del Decreto legge 3 marzo 2020, n. 9 che detta "*Misure Urgenti in materia di pubblico Impiego*".

In particolare la disposizione di cui si tratta dispone, al comma 1, che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dovuta al COVID-19, è **equiparato al periodo di ricovero ospedaliero** mentre il comma 3 specifica che, fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con l'esclusione della corresponsione dell' indennità sostitutiva di mensa.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Pellos)

